

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 51.232 di repertorio e n. 21.593 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della fondazione

"SCUOLA MATERNA ING. ERMINIO VALVERTI E.T.S."

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Cenni storici

La Fondazione, costituita nel 1929, fu denominata "Scuola Materna Ing. Erminio Valverti" e ne furono approvate le norme statutarie. Il fabbricato, sede della scuola fu offerto completamente arredato al Comune di Breno dall'Ing. Erminio Valverti, nello stesso anno.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/10/1946 fu eretta in ente morale ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17/07/1890 e succ.mod.

A seguito del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20/12/1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 posizione 136, la scuola Materna "Ing. E. Valverti" venne ricompresa tra le II.P.P.A.B escluse dal trasferimento ai comuni *"in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa"*.

In seguito la Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1 si "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", l'Ente si è depubblicizzato, divenendo Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro.

La Fondazione ha scelto di qualificarsi come Ente del Terzo Settore iscrivendosi al RUNTS.

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

1. È costituita la Fondazione denominata **"Fondazione Scuola Materna Ing. Ermio Valverti Ente del Terzo Settore"** anche solo in forma abbreviata **"Fondazione Valverti ETS"**.

2. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. La Fondazione ha sede in Breno (BS).

4. Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2

SCOPO e ATTIVITÀ

1. La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività educative, formative e di accoglienza.

2. Essa intende perseguire, in via principale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 le attività di interesse generale individuate nei successivi commi.

3. In particolare la Fondazione intende operare ponendo in essere le attività di interesse generale di cui al D.lgs.117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore), art. 5, co.1, alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e suc-

cessive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

4. Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione gestisce una scuola per l'infanzia d'ispirazione cristiana ed un asilo nido. La scuola per l'infanzia è riconosciuta paritaria ai sensi della legge 62/2000 con decreto n. 8435/A del 11/04/2001.

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare provvedendo alla loro educazione ed istruzione in collaborazione con le famiglie.

La Fondazione, sulla base delle esigenze della comunità, potrà attivare servizi di supporto alle famiglie in orario e calendario extra scolastico.

In continuità con quanto previsto nei precedenti statuti, è data priorità d'accesso ai residenti del Comune di Breno.

Rimane ferma l'intenzione originaria di valutare l'accoglienza gratuita dei bambini indigenti.

L'ente persegue le proprie finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica, etnia e nazionalità.

Il servizio fornito prevede l'utilizzo dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali morali e religiose. I bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

5. La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Ammini-

strazione, potrà inoltre esercitare attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

6. Per il raggiungimento degli scopi anzidetti e lo svolgimento delle attività la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto finalizzato al sostegno delle AIG;
- promuovere intese ovvero anche associarsi con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione;
- promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi a favore di progetti e iniziative ed attività interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa di settore;
- partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- svolgere attività di studio, di promozione e divulgazione, anche a fini sociali e culturali, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari, predisponendo pubblicazioni, saggi e/o siti internet ovvero concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari.

7. La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di ambito territoriale.

ART. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla situazione patrimoniale allegata alla documentazione afferente la procedura di iscrizione al RUNTS.

2. Possono concorrere a costituire il patrimonio della Fondazione, in via esemplificativa:

- a) oblazioni, elargizioni e contributi di società, Enti e privati in genere;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi e contributi derivanti da convenzioni.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio, con le erogazioni a vario titolo ricevute, con le entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e diverse di cui al precedente articolo, con espressa specificazione che ogni disposizione o elargizione non esplicitamente destinata all'incremento del patrimonio della Fondazione deve essere rivolta al conseguimento degli scopi della Fondazione medesima e/o alla realizzazione di specifiche iniziative o progetti.

4. La Fondazione può accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da Enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, nonché ai contributi eventualmente previsti dagli Enti regionali e locali.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento del denaro che perviene alla Fondazione nel modo che valuta essere più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di investimento in grado di generare sia risultati di natura economica, che impatti di carattere sociale ed ambientale.

6. Nella eventualità che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.

ART. 4

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente;

d) l'Organo di Controllo;

2. Ai membri del Consiglio di amministrazione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del Codice del Terzo Settore e dal successivo articolo 10.10. Ai membri degli organi della Fondazione potranno, inoltre, essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 5 membri, inclusi, fra questi, il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti del consiglio sono nominati dal Sindaco del Comune di Breno, previa concertazione con i gruppi consiliari, di cui uno che abbia una precedente esperienza nell'ambito dell'insegnamento e uno scelto fra i genitori dei bimbi iscritti al momento della nomina.

I componenti del consiglio vengono nominati e scelti tra i cittadini in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza in materia di istruzione, amministrazione e/o attività gestionali.

La nomina pubblica degli amministratori è da intendersi come mera designazione, e-

spressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi pertanto come mandato fiduciario con rappresentanza, ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte del Comun stesso.

In nessun caso il soggetto che ha provveduto alle nomine può procedere alla revoca delle stesse.

2. Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della loro carica.

3. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito. I Consiglieri sono rieleggibili.

4. Il domicilio dei Consiglieri, per tutti gli effetti previsti dal presente statuto, si intende eletto presso la sede della Fondazione.

5. Sono incompatibili con la carica di Consigliere e se nominati decadono:

a) Coloro che si trovino in una delle condizioni previste all'Art. 2382 del Codice Civile: "non può essere nominato amministratore e se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi";

b) Coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o che abbiano con essa un rapporto di collaborazione professionale remunerato.

6. L'eventuale rinuncia dall'ufficio di Consigliere comporta l'obbligo di apposita comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri.

7. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione i soggetti che hanno proceduto alla nomina degli stessi provvedo-

no nel più breve possibile, e al massimo entro 90 giorni a nominare dei sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. La nomina del/i nuovo/i Consigliere/i di competenza del Consiglio di Amministrazione deve avvenire con le medesime modalità di elezione previste nel presente articolo.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio, questo si intende interamente decaduto pur restando in funzione sino alla sua ricostituzione, che deve avvenire 30 giorni

9. Il/la Consigliere/i nominati deve/ono accettare per iscritto la carica conferita entro 30 giorni, in mancanza decade/ono dall'incarico.

ART. 6

RIUNIONI del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede della Fondazione, o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale italiano, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 4 su 5 dei componenti in carica.

2. Esso è convocato dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante avviso comunicato con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi ad ogni Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza e in caso di urgenza, da specificarsi, almeno 24 ore prima.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'eventuale indicazione delle materie poste all'ordine del giorno: può prevedere anche la seconda convocazione, che non potrà tenersi entro le ventiquattro ore dalla prima.

4. In assenza delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministra-

zione si reputa validamente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri e almeno un componente dell'Organo di controllo.

5. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto richiedano maggioranze più qualificate. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del Segretario ed è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario stesso.

8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi in presenza, in videoconferenza e/o audio conferenza ed in modalità mista. Pertanto, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- c) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

9. Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audio conferenza la stessa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

10. Le prestazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono di regola gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'attribuzione di un compenso al Presidente, al vi-

ce-Presidente o al Consiglieri cui siano affidati specifici incarichi nonché l'attribuzione ai Consiglieri di gettoni di presenza per l'intervento alle sedute del Consiglio di Amministrazione medesimi, entro limiti definiti con apposita delibera.

ART.7

COMPETENZE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri e le attribuzioni del Presidente di cui al successivo art. 8, spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte di essi ad uno o più dei suoi componenti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assume tutte le deliberazioni occorrenti all'ordinato svolgimento delle attività statutarie;
- b) approva il bilancio consuntivo della Fondazione da depositarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 48, co, 3 del Codice del Terzo Settore;
- c) predispone e approva il bilancio sociale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 co. 2 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno, e lo deposita presso il RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 48, co, 3 del Codice del Terzo Settore;
- d) delibera in ordine all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, acquisti e alienazioni di beni mobili anche registrati, alla sottoscrizione o stipula di mutui anche ipotecari, alla concessione di garanzie reali e/o personali;
- e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e soggetti privati in genere;
- f) provvede, se del caso, all'eventuale nomina e licenziamento del personale;

g) delibera in merito alle modifiche dello statuto ed alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;

h) delibera in merito allo scioglimento della fondazione nei casi previsti per legge;

i) nomina l'organo di controllo;

l) assume ogni altra deliberazione necessaria al corretto funzionamento della Fondazione.

2. In deroga al co. 6 del precedente art. 6 le deliberazioni di cui alle lettere h) ed g) del precedente comma sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri eletti.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.8

COMPETENZE del PRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, con il voto favorevole di almeno 3/5 dei componenti.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, con facoltà, in particolare:

a) di nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e di Cassazione;

b) di nominare procuratori generali o «*ad negotia*» per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

c) di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, ferma restando

l'assegnazione di tale attribuzione ad altri soggetti con apposita delibera del Consiglio.

3. Nei soli casi di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

4. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente che ne comporti l'impossibilità di un corretto esercizio della sua funzione, tutti i poteri a lui attribuiti vengono assunti dal Vicepresidente. Il compimento di qualsiasi atto da parte del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento effettivo del Presidente.

ART.9

ORGANO di CONTROLLO e ORGANO di REVISIONE

1. Ai sensi dell'art. 30, co. 1 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato un Organo di controllo monocratico. Il soggetto nominato rimane in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

2. L'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2 del cod. civ. Ai membri si applica, inoltre, l'art. 2399 del cod. civ.

3. L' Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019 e s.m.i.

4. L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del

Presidente della Fondazione.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

6. La carica di componente dell'Organo di controllo è inconciliabile con quella di consigliere e/o di membro degli altri organi della Fondazione.

7. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, può essere nominato un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11

ESERCIZIO FINANZIARIO e BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio da approvarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti all'articolo 7.

3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ove siano poste in essere.

4. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione che lo approva, deve essere depositata presso la sede della Fondazione a disposizione dei Consiglieri.

5. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Setto-

re, il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il bilancio sociale può essere predisposto ed approvato anche in assenza di un obbligo di legge.

ART. 12

LIBRI SOCIALI

1. I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.
2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli stessi secondo le modalità richiamate in statuto ed eventualmente dettagliate con delibera o regolamento del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

DESTINAZIONE del PATRIMONIO ed

ASSENZA dello SCOPO di LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 14

SCIoglimento ed ESTINZIONE

1. L'estinzione della Fondazione può avvenire, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nei casi previsti dalla legge.

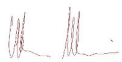
2. In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori ai fini della procedura di liquidazione.

3. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore aventi sede nel comune di Breno secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15

NORME APPLICABILI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e le altre disposizioni di legge in quanto applicabili.



Firmato da
VITTORIO
MALAMANI
MLMVTR81A17E333
D



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X